

# LA PREVENZIONE MEDIANTE ORGANIZZAZIONE NEGLI AMBIENTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE

**Avv. Angelo Merlin**

*Presidente Assoreca |*

*Docente Diritto Penale  
dell'Ambiente e della Sicurezza  
sul Lavoro*

*Università Ca' Foscari di Venezia*

**Assoreca**  
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA  
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE

INCONTRO  
**Assoreca**  
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA  
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE

**LA PREVENZIONE MEDIANTE  
ORGANIZZAZIONE:**

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE  
TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO

10.06.2025 | H 16.00-18.00

 **AMBIENTE LAVORO**  
BOLOGNA FIERE | 10-12 giugno 2025

1. La multidirezionalità dei rischi
2. Strumenti per una prevenzione integrata
3. La prevenzione organizzata e la sua efficace attuazione
4. Riflessioni conclusive

- La stretta connessione tra lavoro, salute e ambiente ha da tempo messo in discussione il fondamento di una rigorosa distinzione tra “*ambiente di lavoro*” e “*ambiente esterno*” all’impresa
- Pur nella differenza della “*natura*” dei rischi specifici, dal mancato rispetto di una regola cautelare diretta a regolare un rischio lavorativo ben potrebbero discendere effetti lesivi anche per l’ambiente esterno inteso in senso ampio; è pertanto necessario garantire una *preventiva gestione integrata* di rischi pur distinti ma complementari tra di loro
- Nell’attuale legislazione prevenzionistica (sul piano strettamente penalistico ove vige la nozione di *rischio specifico* che si concretizza nell’evento) non è però possibile ricomprendere nella nozione di garante lavorativo anche quella di garante ambientale, a maggior ragione qualora se ne faccia derivare la responsabilità penale per danni all’ambiente

- L'art. 2086 del c.c., il cui ambito di operatività non può essere circoscritto alla sola rilevazione tempestiva della crisi di impresa, impone all'imprenditore di dotarsi di "*assetti organizzativi adeguati*" anche per la salvaguardia dei plurimi interessi coinvolti nella attività di impresa, tra cui la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale
- I sistemi di gestione che risultano da norme tecniche internazionali UNI EN ISO (sia in materia ambientale che di sicurezza sul lavoro) fanno emergere la dimensione integrata relativa alla metodologia più idonea per affrontare le questioni ambientali interne ed esterne nell'ambito dell'attività produttiva
- Ma, lo strumento più idoneo ad assicurare una gestione integrata tra rischi che, pur presentando una matrice differente, esplicano in propri effetti offensivi su aree di tutela parzialmente sovrapponibili, è quello dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 in grado di orientare l'organizzazione produttiva alla protezione di salute e ambiente (in relazione ai reati presupposto ex artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del d.lgs. 231/01)

- I MOG predispongono un apparato preventivo di secondo livello volto non tanto ad impedire il verificarsi degli eventi (di danno o di pericolo) temuti, quanto piuttosto a ridurre il rischio di realizzazione del reato presupposto
- Nelle organizzazioni più virtuose i MOG valorizzano i sistemi di gestione integrati che contengono regole a finalità immediatamente cautelare e procedure per la tracciabilità e il monitoraggio del sistema in modo da poter intervenire tutte le volte in cui emergono segnali di criticità (es. superamento di limiti di emissione nelle matrici ambientali e/o *near miss*)
- L'importante, come recentissimamente ci ha ricordato la Suprema Corte, è che vi sia concreta prova di una loro **efficace attuazione** (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 15.5.2025, n. 18410*) tramite procedure trasparenti e tracciabili che devono far leva su credibili assetti organizzativi

- Analizzare il sistema prevenzionistico a tutela della salute, sicurezza ed ambiente attraverso la lente della responsabilità della persona giuridica è, quindi, il modo più adeguato a gestire questa tipologia di rischi che necessitano di una efficace organizzazione
- L'ente, però, non deve essere lasciato completamente sprovvisto di indicazioni nella costruzione dell'organigramma organizzativo e nell'orientamento in senso preventivo dell'autonormazione (specie in materia di tutela ambientale). *De jure condendo* si dovrebbero fornire parametri precauzionali di riferimento piuttosto che sanzionare *l'indifferenza* dell'organizzazione
- Un sistema di prevenzione aziendale organizzato sarà tanto più adeguato ed efficace quanto più la logica della prevenzione sarà inglobata *a monte*, come parte integrante nella stessa organizzazione dell'attività produttiva dell'impresa fin dal suo stesso concepimento, come sembra indirizzare il nuovo articolo 41 da leggersi in combinazione con il nuovo articolo 9 della nostra Costituzione

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Teniamoci in contatto!

Mail

- ✉ [angelo.merlin@unive.it](mailto:angelo.merlin@unive.it)
- ✉ [a.merlin@mtpenalisti.it](mailto:a.merlin@mtpenalisti.it)

LinkedIn

